

borati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, dello statuto vigente, in una o più volte, e dalla data dei versamenti dei decimi stessi avrà decorrenza il relativo godimento;

e) - è riservata al Consiglio di amministrazione la determinazione (d'accordo in quanto possa occorrere con i competenti organi di vigilanza) di ogni altra condizione e modalità dell'operazione e la sua esecuzione, con facoltà anche di ridurre - quando ciò risultasse opportuno - l'importo dell'aumento di capitale di cui sopra.

In attesa della necessaria autorizzazione da parte dei competenti organi di vigilanza, per procedere quindi agli adempimenti per l'aumento sopra citato, il Direttore generale ritiene opportuno che l'I.M.A., qualora ritenga di partecipare all'operazione anzidetta, adotti fin da ora le opportune deliberazioni al riguardo.

È da notare, peraltro, che, a norma del R.D. L. 13 novembre 1931, n. 1398, la Casfa S.D. P.P. contribuisce per la metà al capitale dell'I.M.A. e che lo stato garantisce al capitale la corrispondenza di un interesse annuo del